

ART. **30**

AVVIO DEL PROCESSO DI POPOLAMENTO INIZIALE
DEL RUNTS - ODV E APS

1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MARIA NIVES IANNACCONE*

COMMENTO ALL'ARTICOLO 30

SOMMARIO: 1. Individuazione del termine iniziale di operatività del RUNTS. – 2. Il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561.

1. Individuazione del termine iniziale di operatività del RUNTS

L'intero titolo ottavo del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (in seguito anche "decreto RUNTS") è dedicato a quella prima fase di funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore che viene definita come "popolamento iniziale" del registro.

Nei precedenti articoli è stato evidenziato come questo sia realizzato su base telematica e come tutte le procedure inerenti, di iscrizione, di modifica, di aggiornamento o di cancellazione, seguano il medesimo sistema. Il Decreto direttoriale del 29 luglio 2021 n. 3442, all'art. 3, definisce il RUNTS un archivio informatico unitario "che si compone di dati strutturati in formato elaborabile e di documenti elettronici che ne compongono il patrimonio informativo".

Per dare inizio alla fase finale della riforma³ è quindi essenziale che l'intero sistema telematico sia giunto ad uno stadio di maturazione tale da poter essere operativo sull'intero territorio nazionale; devono essere pienamente efficienti sia gli uffici

* Notaio in Seregno (MB). Coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

2 Che sostituisce l'allegato A, le appendici 1 e 2 dell'allegato B e le appendici 1 e 2 dell'allegato C del decreto 15 settembre 2020 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, così come previsto all'articolo 40 del medesimo decreto.

3 In realtà per l'integrale completamento della riforma del Terzo settore è necessario attendere tutti i decreti attuativi indicati nel d.lgs. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore, nonché, sotto il profilo fiscale, l'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10, CTS) che, ad oggi, deve ancora essere richiesta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

statale, regionali e provinciali, sia le funzioni di “front office” e di “back office”. Il primo è costituito da un portale telematico, unico sul territorio nazionale, che consente agli enti di inviare le istanze di iscrizione e le comunicazioni di aggiornamento dati, di depositare atti o chiedere la cancellazione dal RUNTS; inoltre attraverso questo portale ciascun ETS può verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti avviati mediante le istanze trasmesse al RUNTS nel rispetto della modulistica e delle specifiche tecniche stabilite dagli allegati del decreto in commento. Infatti ogni ente, attraverso il portale, dopo necessaria autenticazione, ha la possibilità di accedere alla sezione “scrivania utente” al fine di consultare la sua posizione con riferimento alle pratiche e alle richieste integrative dallo stesso inviate al RUNTS nonché trasmettere gli eventuali ulteriori documenti richiesti dall'ufficio. Dal momento che le comunicazioni tra l'ufficio del RUNTS e gli enti avvengono in modalità telematica attraverso operazioni di gestione e di interscambio tra il portale di front office e la scrivania di back office, primaria importanza assume l'indirizzo PEC dell'ente, che infatti dovrà essere comunicato all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione e poi tenuto costantemente aggiornato.

La funzione del “back office” è invece inerente la gestione telematica interna del registro, e risponde all'esigenza di istruire e gestire le istanze e le richieste pervenute dagli enti, di notificare i relativi provvedimenti, e di monitorare la posizione di ciascun ente iscritto nel RUNTS.

Questo spiega la locuzione “sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico” indicata nell'articolo in commento, in quanto tale elemento è essenziale e propedeutico per dare avvio al nuovo registro.

Si avverte fortemente l'esigenza della sua operatività sia per accelerare la fase finale dell'intera riforma sia per evitare la discriminazione tra gli enti che, ai sensi dell'art. 101, comma 3, CTS, sono già considerati ETS e quelli che non possono ottenere tale qualifica in quanto impossibilitati ad iscriversi nel RUNTS⁴.

L'art. 30 individua le modalità con cui deve rendersi noto il momento in cui la struttura completa è capace di svolgere le

⁴ In tal senso Fici, *I presupposti negoziali dell'amministrazione condivisa*, in ***.

funzioni cui è preposta e di prestare l'importante servizio di ricezione, conservazione, controllo e pubblicazione dati per cui è stata ideata.

Il D-Day è importante per l'intero Terzo settore perché:

- indica la decorrenza della operatività del RUNTS e pertanto da quella data gli enti, già costituiti o da costituirsi, che intendano acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS)⁵ e che non siano già iscritti nei registri settoriali di ODV o APS, possono accedere alla iscrizione nel relativo registro⁶;

- stabilisce la data dalla quale calcolare il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono trasmettere al RUNTS dati e documenti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri da loro gestiti;

- individua quali organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale debbano essere trasmigrate, indicandole come quelle già iscritte nei relativi registri il giorno antecedente;

- determina la data dopo la quale gli enti di nuova costituzione che intendano conseguire la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS devono avvalersi della procedura disciplinata dall'art. 22, CTS, e dall'art. 16 del decreto in commento;

- determina la data dopo la quale fondazioni e associazioni già iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000 possono ottenere la qualifica di ETS avvalendosi della procedura disciplinata dall'art. 22, CTS, come previsto dall'art. 17 del decreto in commento;

- determina l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 4717.

⁵ Ricordiamo che uno degli elementi essenziali per rivestire la qualifica di ETS è essere iscritti al RUNTS come previsto dall'art. 4, comma 1, CTS.

⁶ Ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, CTS, che intendano applicare le norme del d.lgs. 117/2017 limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 1, CTS.

Questo ultimo effetto della operatività del RUNTS comporta che vengano definitivamente abrogate le residue norme che disciplinavano i registri settoriali preesistenti con la conseguenza che non potranno più esistere ODV o APS che non siano iscritte nelle sezioni del RUNTS loro dedicate.

Il provvedimento ministeriale che indica questo termine non poteva che essere emanato dall'Ufficio di livello dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dicastero di riferimento dell'intero terzo settore, presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS. L'art. 45, CTS, stabiliva infatti che fosse lo stesso Ministero ad individuare, "nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente", la propria struttura competente, indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".

La pubblicità del termine si realizza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561

Quando questo commento era già in bozze, è stato pubblicato il tanto atteso decreto direttoriale che individua nel 23 novembre 2021 la data di avvio del RUNTS.

Per una sintesi degli effetti della fissazione di questo termine si rinvia all'apposito commento in questo *Volume*.

⁷ Portante il regolamento che disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Vengono quindi abrogate le residue norme che disciplinavano i registri delle ODV e APS.